



COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO
PATRIMONIALE**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di maggio a partire dalle ore dodici e minuti quarantacinque nella casa comunale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11/02/2021)

Assistito con le funzioni di Segretario Comunale, Dott.ssa D.ssa Paola Marino la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**Il Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale**

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

PRESO ATTO che il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio; mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora.

PRESO ATTO, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone.

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

RITENUTO altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento.

VISTO l'art 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente.

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone.

RITENUTO ALTRESÌ, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone.

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

VISTI gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/1997 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...".

RITENUTO opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone relativamente alla gestione delle esposizioni pubblicitarie;

VERIFICATO che, come disposto dallo Statuto Comunale, la bozza del Regolamento Comunale, ai sensi dell'art. 5 dello stesso, è rimasta affissa all'Albo pretorio online per quindici giorni dal giorno 21/04/2021 al giorno 06/05/2021 (pubblicazione n. 127) consecutivi senza che siano pervenute osservazioni;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;

ACQUISITI i poteri del Consiglio Comunale in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 3) di approvare il "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 52 articoli (allegato A);
- 4) di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

5) di approvare il “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 13 articoli ((allegato B);

6) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;

7) di dare atto che i suddetti regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021 stante l’obbligatorietà della loro istituzione, salvo che il legislatore non intervenga per procrastinare l’entrata in vigore del nuovo canone;

8) di rinviare a data successiva l’entrata in vigore dei predetti regolamenti qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;

9) di dare atto che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate tributarie: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

10) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

11) di affidare in concessione la gestione del nuovo canone limitatamente alla gestione delle esposizioni pubblicitarie disciplinato dall’art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

12) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N. 267 DEL 18/08/2000

Per la regolarità tecnica:

Il Responsabile del Servizio Tributi

Saveria Lugarà

Per la regolarità contabile:

Il Responsabile Finanziario

D.ssa Paola Marino

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Gaetano Losa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Paola Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Premosello-Chiovenda per 15 giorni consecutivi dal 31/05/2021 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Premosello-Chiovenda, lì 31/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Paola Marino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-mag-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Premosello Chiovenda, 31/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Premosello - Chiovenda Li, 31/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Paola Marino

